

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria – Parere favorevole</i> ) .....	67
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	75

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	69
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta emendativa presentata dai Relatori</i> ) .....	76
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	77
ALLEGATO 4 ( <i>Proposte di riformulazione presentate</i> ) .....	78
ALLEGATO 5 ( <i>Subemendamenti presentati agli emendamenti del Governo 3.15, 5.175, 9.46 e 12.35 e agli emendamenti dei Relatori 5.177, 6.45 e 8.6</i> ) .....	79
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 Centemero e C. 1061 Stefanazzi ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	73
ERRATA CORRIGE .....	74

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze, Maurizio Leo.

#### La seduta comincia alle 13.45.

**Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb.** (Parere alla X Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti atti-*

*nenti alla materia tributaria – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco OSNATO, *presidente*, ricordando che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da lunedì 26 giugno 2023, invita la relatrice, on. Matera, ad illustrare i contenuti del provvedimento ed a formulare una proposta di parere.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, rammenta che il provvedimento, che con-

sta di 32 articoli, si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La sua implementazione legislativa prevede la modifica del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale – CPI) e dei relativi provvedimenti attuativi, per disciplinare: la revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure; il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca; il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze; l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del provvedimento, sinteticamente illustra le disposizioni di interesse della VI Commissione Finanze.

Richiama in primo luogo l'articolo 29, che chiarisce e specifica i criteri per il rimborso di tasse e diritti in relazione all'ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata. In particolare si sostituisce interamente l'articolo 229 del Codice della Proprietà Industriale, intervenendo sulla disciplina relativa alla rimborsabilità delle tasse e dei diritti. È innanzi tutto integrata la rubrica dell'articolo con la nuova dizione «Tasse e diritti rimborsabili». Con la novella al comma 1 viene specificato che la rimborsabilità ivi prevista si riferisce alla sola ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata (si elimina quindi l'attuale richiamo anche alla concessione del brevetto); si precisa che l'oggetto del rimborso comprende le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico (nella formulazione attuale il comma 1 fa riferimento ai diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda); si conferma la disciplina già in vigore per quanto riguarda il rimborso del diritto previsto per

il deposito di opposizione in caso di estinzione dell'opposizione.

Rileva che la novella al comma 2 precisa che i rimborsi (senza riferimento ai «diritti») sono autorizzati dal Ministero delle imprese e del Made in Italy. La disciplina relativa all'autorizzazione è quindi riallocata dal comma 2 al nuovo comma 3 ed è modificata nei termini seguenti: si fa innanzi tutto riferimento alle tasse da rimborsare e non più ai diritti; le tasse da rimborsare devono riferirsi a una domanda di registrazione di marchio respinta (è quindi eliminato l'attuale riferimento alla domanda di brevetto); solo in tale caso l'autorizzazione al rimborso è disposta d'ufficio; si stabilisce espressamente che, in ogni altro caso, il rimborso viene disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione (nella formulazione vigente del comma 3, l'istanza per ottenere il rimborso deve essere diretta, su iniziativa dell'avente diritto). Con il nuovo comma 4, che corrisponde al vigente comma 3, s'introduce l'obbligo di annotazione dei rimborsi nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, mentre il vigente comma 3 ne prevede l'annotazione nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, nel registro delle domande. Ricorda al riguardo che la disciplina relativa alla domanda di brevetto è dettata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2008, recante Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008).

Evidenzia poi che di interesse della Commissione Finanze è anche l'articolo 31, che modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per le domande di concessione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale ed atti allegati, nonché per le successive formalità ed istanze varie, presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico. A tal fine il provvedimento novella l'articolo 1, comma

1-quater, della tariffa di cui all'allegato A del D.P.R. n. 642 del 1972, recante la disciplina dell'imposta di bollo. In particolare: viene aumentato da 42 a 48 euro l'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori (art. 1, comma 1-quater, lettera a)); viene diminuito da 20 a 16 euro l'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti: 1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; 2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito; 3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito (lettera a-bis)); viene diminuito da 85 a 80 euro l'importo dovuto per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati (lettera b)); viene aumentato da 15 a 16 euro l'importo dovuto per ogni istanza di annotazione e per tutte le altre istanze diverse da quelle richiamate nei punti precedenti (lettere c) e d)). L'adeguamento degli importi mira ad estendere l'utilizzo del bollo digitale, utilizzabile solo per importi pari a 16 euro e multipli, fino ad un massimo di cinque volte.

Formula dunque proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva il parere favorevole formulato dalla relatrice.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze, Maurizio Leo.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Delega al Governo per la riforma fiscale.**

**C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 giugno 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica il ritiro degli emendamenti 12.34 del Governo e 5.176 dei relatori; evidenzia altresì che i relatori hanno presentato l'emendamento 5.177, che è stato trasmesso nella giornata di mercoledì 21 ai commissari e sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 2*). Avverte quindi che sono stati presentati 24 subemendamenti alle proposte emendative presentate dal Governo e dai relatori, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 5*).

Invita quindi i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, anche a nome del collega Fabrizio Sala, esprime parere contrario a tutte le proposte emendative presentate all'articolo 5, ad eccezione degli identici Congedo 5.22 e Panizzut 5.23 e degli identici Gruppioni 5.81, Tabacci 5.82 e Borrelli 5.83, su cui esprime parere favorevole; esprime altresì parere favorevole, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*) sugli emendamenti Pastorella 5.29 e Di Maggio 5.46, Mazzetti 5.43, Bagnai 5.47, e Della Vedova 5.49, la cui proposta di riformulazione riguarda anche l'emendamento Matteoni 9.44.

Chiede infine che vengano accantonati gli emendamenti dei quali è stata testé proposta una riformulazione – ovvero gli emendamenti Pastorella 5.29 e Di Maggio 5.46, Mazzetti 5.43, Bagnai 5.47 e Della Vedova 5.49 – e gli emendamenti Marattin 5.68, Bagnai 5.79, Fenu 5.154 e Marattin 5.161, nonché gli emendamenti 5.175 del Governo e 5.177 dei relatori ed i relativi subemendamenti.

Il viceministro Maurizio LEO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento degli emenda-

menti Pastorella 5.29, Mazzetti 5.43, Di Maggio 5.46, Bagnai 5.47, Della Vedova 5.49, Marattin 5.68, Bagnai 5.79, Fenu 5.154 e Marattin 5.161, nonché degli emendamenti 5.175 del Governo e 5.177 dei relatori e dei relativi subemendamenti; non essendovi obiezioni, dispone quindi l'attivazione del sistema a circuito chiuso.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 5.1.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) illustra l'emendamento Guerra 5.2, evidenziando che esso incide sull'impianto ideologico del disegno di legge, in quanto intende razionalizzare i vigenti regimi sostitutivi e instaurare un sistema duale, con applicazione dell'Irpef ad aliquota continua, e contestualmente razionalizzare le vigenti detrazioni e deduzioni.

La Commissione respinge l'emendamento Guerra 5.2.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra il proprio emendamento 5.4, ribadendo che con alcuni emendamenti all'articolo 5 il proprio gruppo conferma la volontà di proporre un impianto dell'Irpef alternativo a quello prospettato del Governo, che giudica frammentario e non ordinato.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), intervenendo sull'emendamento Merola 5.4, annuncia il voto contrario del proprio gruppo, non concordando sulla prefigurazione di un'imposta sui redditi ad aliquota continua. Ritiene infatti che tale sistema non risulterebbe facilmente comprensibile ai contribuenti, i quali necessiterebbero di specifiche competenze, nonché della disponibilità di mezzi tecnologici, per conoscere concretamente il proprio debito di imposta. Inoltre rileva che l'articolo 53 della Costituzione informa già il sistema tributario alla progressività e che l'attuale impianto dell'Irpef risulta più progressivo di quanto previsto nel 1974.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Merola 5.4 e Bonetti 5.5.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) interviene sul proprio emendamento 5.8. Evidenzia che nel disegno di legge la locuzione «nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica» — di cui l'emendamento propone la soppressione — è un mero generico richiamo e non è stata in realtà inserita dal Governo tra i principi di delega. Ritiene che le proteste delle altre forze di opposizione sulla *flat tax* si siano dunque basate su una falsa indicazione, che la maggioranza ha utilizzato, scientemente, con finalità meramente propagandistiche. A suo avviso il sistema dell'Irpef, anche qualora fosse prevista un'unica aliquota, risulterebbe informato alla progressività in virtù delle detrazioni e deduzioni vigenti. Sottolinea che l'aliquota media in Italia, alla luce delle agevolazioni, è pari a circa il 19 per cento e che, per alcune categorie di contribuenti, essa si eleva a una percentuale del 43 per cento circa; l'introduzione di un'aliquota unica avvantaggerebbe dunque principalmente i percettori di redditi più alti. Con la proposta emendativa in discussione si chiede dunque di sopprimere tale riferimento, che appare infondato e alla cui realizzabilità non crede, a suo avviso, neppure la maggioranza stessa.

Emiliano FENU (M5S) interviene sul medesimo emendamento, evidenziando che avrebbe preferito l'utilizzo dell'espressione «aliquote impositive uniche». Concorda con il deputato Marattin sulla sostanziale impossibilità di pervenire a un'aliquota unica, ravvisando invece come l'attuale sistema configuri un insieme disordinato di regimi sostitutivi. A suo avviso ciò comporta la progressiva erosione dell'imposizione progressiva che, di fatto, è limitata alle categorie più deboli: pensionati e lavoratori.

Virginio MEROLA (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sugli identici emendamenti Fenu 5.7, Marattin 5.8 e Della Vedova 5.9, con la consapevolezza che nell'impianto del disegno di legge è previsto l'approdo a un sistema di tassazione *flat* dei redditi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Fenu 5.7, Marattin 5.8, e Della Vedova 5.9, nonché gli emendamenti Borrelli 5.10, Grimaldi 5.12, Borrelli 5.13, Guerra 5.15, Baldino 5.3 e Alifano 5.17.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), intervenendo sull'emendamento Bonetti 5.18, chiede chiarimenti in ordine al parere contrario formulato da Relatori e Governo. Preliminarmente evidenzia come in Italia il tasso di occupazione e di attività delle donne sia di circa 13 punti percentuali più basso rispetto alla media degli altri paesi europei. Accanto alle opportune misure fiscali, auspica l'introduzione di altre tipologie di sostegno alle famiglie (tra cui, per esempio, gli asili nido). Illustra poi la *ratio* della proposta emendativa, che intende favorire il cosiddetto secondo percettore di reddito, cioè il componente del nucleo familiare che fa il proprio ingresso nel mondo del lavoro e al quale si intendono, perciò, fornire incentivi fiscali di durata temporanea. Chiede dunque di ponderare tale tematica, alla luce della circostanza che essa aveva trovato l'accordo delle forze politiche nel corso dell'esame del disegno di legge di delega fiscale presentato dal governo Draghi nella precedente legislatura.

Marco OSNATO, *presidente*, evidenzia che il parere del Governo sull'emendamento Bonetti 5.18 parrebbe contrario per carenza di copertura finanziaria.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), replica che le scelte di politica economica sono anche scelte di allocazione di risorse; in presenza di una scarsità di risorse, sarebbe più opportuno rilevare che il Governo ha scelto di allocare quelle disponibili per finalità diverse, in luogo di addurre la carenza di copertura finanziaria.

La Commissione respinge l'emendamento Bonetti 5.18.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M) chiede l'accantonamento degli emendamenti Lupi 5.20, 5.19 e 5.35.

Marco OSNATO, *presidente*, ne dispone l'accantonamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Piccolotti 5.21 e approva gli identici emendamenti Congedo 5.22 e Panizzut 5.23 (*vedi allegato 3*); respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Borrelli 5.24 e Bonetti 5.25.

Saverio CONGEDO (FDI) annuncia il ritiro dell'emendamento Rampelli 5.28, del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 5.27.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), intervenendo sull'emendamento Bonetti 5.30, ribadisce quanto già rilevato con riferimento all'emendamento Bonetti 5.18, ovvero che la scelta di non sostenere i secondi percettori di reddito del nucleo familiare è una scelta di natura politica, che poco ha a che fare con problemi di natura finanziaria, come invece sostiene il Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonetti 5.30 e Borrelli 5.31.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Stefanazzi 5.33. Constata quindi l'assenza del presentatore dell'emendamento De Palma 5.34; si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Marattin 5.36.

Giulio CENTEMERO (LEGA) annuncia il ritiro dell'emendamento Cavandoli 5.37, del quale è cofirmatario.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene sull'emendamento Manzi 5.39, evidenziando anzitutto che nell'impianto del disegno di legge, come anche emerso nel corso dell'esame del provvedimento, la copertura finanziaria delle misure attua-

tive è demandata ai decreti legislativi delegati. Sull'emendamento in parola, nello specifico, sottolinea l'opportunità che le misure fiscali siano presidio di tutela dei beni culturali, attraverso la predisposizione di incentivi fiscali strutturali alle imprese e al capitale privato che intenda investire nel patrimonio artistico e culturale del Paese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Orrico 5.38 e Manzi 5.39.

Angela RAFFA (M5S) interviene sull'emendamento Sergio Costa 5.41, illustrandone il contenuto ed evidenziando la distanza del proprio gruppo parlamentare con le posizioni del Governo in ordine alle politiche energetiche e all'emergenza legata al cambiamento climatico.

La Commissione respinge l'emendamento Sergio Costa 5.41.

Giulio CENTEMERO (LEGA) annuncia il ritiro dell'emendamento Cavandoli 5.44, del quale è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Della Vedova 5.50, Piccolotti 5.51, Zanella 5.52, Marattin 5.53, Borrelli 5.54, Bonelli 5.55, Tabacci 5.56, Grimaldi 5.60.

Giulio CENTEMERO (LEGA) annuncia il ritiro dell'emendamento a sua prima firma 5.61.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mari 5.63, gli identici emendamenti Borrelli 5.65, Della Vedova 5.66 – quest'ultimo sottoscritto dal deputato Bonelli – e Toni Ricciardi 5.67, nonché l'emendamento D'Alfonso 5.69.

Marco OSNATO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento De Palma 5.71; si intende che vi abbia rinunciato. Dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Schifone 5.73.

Renate GEBHARD (MISTO) annuncia il ritiro del proprio emendamento 5.75.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Marattin 5.78.

Giulio CENTEMERO (LEGA) annuncia il ritiro dell'emendamento Cavandoli 5.80, del quale è cofirmatario.

La Commissione approva gli identici emendamenti Gruppioni 5.81, Tabacci 5.82 e Borrelli 5.83 (*vedi allegato 3*).

Enrica ALIFANO (M5S) interviene sul proprio emendamento 5.84, rilevando che esso intende perseguire obiettivi di contrasto alla denatalità e di sostegno alle famiglie.

La Commissione respinge l'emendamento Alifano 5.84.

Marco OSNATO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento De Palma 5.85; si intende che vi abbia rinunciato.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene sull'emendamento Toni Ricciardi 5.86, illustrandone il contenuto ed evidenziando la necessità che il sistema fiscale si faccia carico di ovviare alle disparità esistenti tra i diversi territori del Paese, specialmente con riferimento alle aree interne, alle terre alte, ai territori aventi caratteristiche di insularità; evidenzia che tale finalità è altresì coerente con gli obiettivi del PNRR.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) si ricollega all'intervento del deputato D'Alfonso ed evidenzia che gli svantaggi dei territori in condizioni di fragilità, dal nord al mezzogiorno, si riverberano altresì sulle difficoltà da parte delle strutture pubbliche – tra cui gli ospedali – di assumere personale, in presenza di evidenti svantaggi che caratterizzano numerose aree del Paese. Con riferimento al proprio emendamento, rileva che la formulazione uti-

lizzata appare sufficientemente flessibile e tale da poter incontrare il favore di tutte le forze politiche.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) sottolinea come il fenomeno evidenziato dal deputato Toni Ricciardi investa altresì grandi città come Napoli che, pur essendo capoluoghi di regione, si trovano in un territorio caratterizzato da elementi di fragilità. Si mostra concorde con l'emendamento 5.86 Ricciardi, anche nell'ottica della prossima discussione sul disegno di legge relativo all'autonomia differenziata.

Enrica ALIFANO (M5S) interviene in favore dell'emendamento 5.86 Ricciardi.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), intervenendo a supporto dell'emendamento 5.86 Ricciardi, evidenzia la necessità di tenere in considerazione anche la tematica del lavoro agile svolto nelle aree interne, come già avvenuto durante i lavori sull'A.C. 107, in materia di *start-up* innovative, di cui la Commissione si appresta a concludere l'esame.

Il viceministro Maurizio LEO ritiene che la tematica sia in effetti degna di attenzione e, modificando il parere in precedenza espresso, si dichiara favorevole all'emendamento Toni Ricciardi 5.86, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, anche a nome del relatore Sala, concorda con la proposta testé formulata dal Governo.

La Commissione approva l'emendamento Toni Ricciardi 5.86 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Marco OSNATO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative**

**mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.**

**C. 107 Centemero e C. 1061 Stefanazzi.**

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 20 giugno 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 20 giugno la Commissione ha concluso la votazione di tutte le proposte emendative e ha proceduto inoltre all'abbinamento della proposta di legge C. 1061 Stefanazzi. Ricorda che tutti gli emendamenti presentati sono stati respinti, ovvero ritirati dai presentatori.

Avverte inoltre che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari Costituzionali), II (Giustizia), X (Attività produttive) e XIV (Politiche UE). La V Commissione (Bilancio) renderà invece il parere direttamente all'Assemblea. Ricorda che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da lunedì 26 giugno, alle ore 11.

Non essendovi richieste di intervento, pone in votazione il mandato al relatore Centemero a riferire in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 22 giugno 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 129 del 20 giugno 2023,

a pagina 62, alla settima riga del sommario, dopo le parole « Seguito del-

l'esame e rinvio » aggiungere le seguenti « - Abbinamento della proposta di legge C. 1061 Stefanazzi ».

A pagina 68, seconda colonna, trentaduesima riga, dopo le parole « Seguito dell'esame e rinvio » aggiungere le seguenti « - Abbinamento della proposta di legge C. 1061 Stefanazzi ».

ALLEGATO 1

**Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,  
esaminata, ai sensi dell'articolo 73,  
comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli  
aspetti attinenti alla materia tributaria, il  
disegno di legge C. 1134, approvato dal  
Senato, e abb. recante: « Modifiche al co-

dice della proprietà industriale, di cui al  
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75  
Marattin.****PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA DAI RELATORI**

## ART. 5.

*Al comma 1, lettera f), al numero 1) anteporre il seguente:* 01) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, con riguardo particolare alle modalità di versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fi-

scale, fermo peraltro il vigente sistema di calcolo del saldo e degli acconti, anche previsionale, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema attuale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una migliore distribuzione nel tempo del carico fiscale, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e una eventuale riduzione della ritenuta d'acconto;

**5.177.** I Relatori.

## ALLEGATO 3

**Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75  
Marattin.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 5.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1.1), dopo le parole: ai costi sostenuti per la crescita dei figli inserire le seguenti: e in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità.*

\* **5.22.** Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

\* **5.23.** Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cavandoli, Centemero, Bagnai.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le seguenti parole: , con esclusione dei redditi di natura finanziaria.*

\*\* **5.81.** Gruppioni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

\*\* **5.82.** Tabacci, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

\*\* **5.83.** Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

*3-bis) valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne;*

**5.86.** *(Nuova formulazione)* Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi, Tabacci.

## ALLEGATO 4

**Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.****PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE PRESENTATE**

## ART. 5.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1.3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di rigenerazione urbana e valorizzazione edilizia;*

**5.43.** *(Nuova formulazione)* Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

*Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo il capoverso 1.3) aggiungere il seguente: 1.3-bis) a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;*

\* **5.29.** *(Nuova formulazione)* Pastorella, Ricchetti, Sottanelli.

\* **5.46.** *(Nuova formulazione)* Di Maggio, Roscani, La Porta, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1.3), aggiungere il seguente: 1.3-bis) a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;*

**5.47.** *(Nuova formulazione)* Bagnai, Cavadoli, Centemero.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero;*

\* **5.49.** *(Nuova formulazione)* Della Vedova, Magi.

\* **9.44.** *(Nuova formulazione)* Matteoni, La Porta, Roscani, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Maullu, Testa.

## ALLEGATO 5

**Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.****SUBEMENDAMENTI PRESENTATI AGLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO 3.15, 5.175, 9.46 E 12.35 E AGLI EMENDAMENTI DEI RELATORI 5.177, 6.45 E 8.6**

## ART. 3.

*All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), numero 1), dopo le parole: minima nazionale inserire le seguenti: , con aliquota pari almeno al 21 per cento,*

**0.3.15.2.** Grimaldi, Borrelli.

*All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), numero 1), dopo le parole: minima nazionale inserire le seguenti: , con aliquota pari almeno al 20 per cento,*

**0.3.15.1.** Grimaldi, Borrelli.

*All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , coordinando e razionalizzando gli incentivi fiscali alle imprese al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima.*

**0.3.15.5.** Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

*All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

*2-bis) nuove forme di imposizione applicabili all'effettivo valore economico delle attività digitali dematerializzate, a partire da quelle svolte dai gruppi multinazionali di imprese operanti sul territorio nazionale;*

**0.3.15.3.** Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

*All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

*2-bis) una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia;*

**0.3.15.4.** Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

*All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

*2-bis) misure di contrasto all'economia digitale sommersa rafforzando il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica nel territorio ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché il potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria;*

**0.3.15.6.** Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

*All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

*2-bis) misure di rafforzamento del potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria;*

**0.3.15.7.** Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

d-bis) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, secondo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alle regole OCSE, con l'introduzione tra l'altro:

1) di un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, di un gruppo multinazionale o nazionale soggette a una bassa imposizione;

2) di un regime sanzionatorio conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

d-ter) semplificare e razionalizzare il regime delle *controlled foreign companies* (CFC) rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera d-bis).

**3.15.** Governo.

ART. 5.

*All'emendamento 5.175 Governo, sostituire le parole:* l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata *con le seguenti:* l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un sistema ad aliquota continua, nel rispetto del principio di progressività

*Conseguentemente, sopprimere le parole da:* ferma restando la complessiva valutazione *fino alla fine del periodo.*

**0.5.175.4.** Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

*All'emendamento 5.175 Governo, sostituire le parole:* l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata *con le seguenti:* la progressiva detassazione

**0.5.175.7.** Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

*All'emendamento 5.175 Governo, sostituire le parole:* , in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta *con le seguenti:* di un'imposta progressiva

**0.5.175.9.** Grimaldi, Borrelli.

*All'emendamento 5.175 Governo, sostituire le parole:* e delle relative addizionali *con le seguenti:* , con esclusione delle relative addizionali

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , in ogni caso sottoponendo tali incrementi di reddito all'applicazione delle addizionali regionali e locali

**0.5.175.1.** Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

*All'emendamento 5.175 Governo, sopprimere le parole:* sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia;

**0.5.175.2.** Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

*All'emendamento 5.175 Governo, capoverso 2.4), sopprimere le parole:* che eccedano una determinata soglia;

**0.5.175.8.** Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

*All'emendamento 5.175 Governo, dopo le parole:* una determinata soglia *inserire le seguenti:* , sulla retribuzione derivante dalla contrattazione di secondo livello;

**0.5.175.6.** Marattin.

*All'emendamento 5.175 Governo, sopprimere le parole da:* ferma restando la complessiva valutazione fino alla fine del periodo.

\* **0.5.175.5.** Marattin.

\* **0.5.175.3.** Toni Ricciardi, Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Tabacci.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso numero 2.4) con il seguente:*

2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata sui premi di produttività, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi di cui all'articolo 49 del TUIR riconducibili alla tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito, introdotto per l'anno 2023 per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

**5.175.** Governo.

*All'emendamento 5.177 Relatori, numero 01), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* o trasformazione, su opzione del contribuente, della ritenuta d'acconto in un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fermi restando i successivi adempimenti dichiarativi di conguaglio

**0.5.177.1.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 1, lettera f), al numero 1) anteporre il seguente:*

01) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, con riguardo particolare alle modalità di versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai

contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, fermo peraltro il vigente sistema di calcolo del saldo e degli acconti, anche previsionale, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema attuale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una migliore distribuzione nel tempo del carico fiscale, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e una eventuale riduzione della ritenuta d'acconto;

**5.177.** I Relatori.

ART. 6.

*All'emendamento 6.45 Relatori, sostituire le parole da:* riduzione dell'aliquota IRES *fino a:* in materia di reddito d'impresa *con le seguenti:* rafforzamento degli strumenti volti a incentivare gli incrementi netti di patrimonio e di occupazione a tempo indeterminato e stabilizzazione dei crediti di imposta finalizzati a sostenere, con priorità per le piccole e medie imprese, gli investimenti in beni strumentali nuovi, con particolare riguardo a quelli qualificati, gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative, la formazione, le attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno

**0.6.45.1.** Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Tabacci.

*All'emendamento 6.45 Relatori, sostituire le parole:* in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni *con le seguenti:* in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti alla ripartizione degli utili di impresa e in accantonamento degli utili

*Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

a-bis) stabilizzazione delle forme di incentivazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, di cui ai commi da

1051 a 1058-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che includano in ogni caso quelli funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, della sostenibilità, dell'uso e del riutilizzo delle risorse naturali, tra cui quella idrica, nonché alla trasformazione dell'impresa e dei suoi processi in chiave tecnologica e digitale;

a-ter) introduzione di una quota di decontribuzione in caso di nuove assunzioni;

**0.6.45.2.** Marattin.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) riduzione dell'aliquota IRES in caso di impiego in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni, eventualmente attraverso il potenziamento dell'ammortamento, di una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. Tale riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel citato biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa, presumendosi l'avvenuta distribuzione degli stessi se è accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa, senza possibilità di cumulo dei relativi benefici e prevedendo il mantenimento della possibilità di fruire degli eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati nonché l'eventuale accesso ad incentivi finalizzati alle nuove assunzioni, per le imprese che non possono beneficiare della riduzione di cui al primo periodo;

**6.45.** I Relatori.

ART. 8.

*All'emendamento 8.6 Relatori, lettera a), sopprimere il secondo periodo.*

**0.8.6.1.** Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. Istituzione di una sovrimposta determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale. Alle regioni è assicurato un gettito in misura equivalente a quello attuale da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP;

**8.6.** I Relatori.

ART. 9.

*All'emendamento 9.46 Governo, sopprimere il numero 1).*

**0.9.46.1.** D'Alfonso, Merola, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

*All'emendamento 9.46 Governo, sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) in funzione della semplificazione della determinazione del reddito di impresa per i soggetti di minori dimensioni, semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio;

**0.9.46.3.** Marattin.

*All'emendamento 9.46 Governo, numero 2), sopprimere le seguenti parole: fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei principi contabili internazionali,*

**0.9.46.2.** Toni Ricciardi, Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Tabacci.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

c-bis) al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici di cui al punto precedente:

1) semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni;

2) revisionare il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo la facoltà, per i soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS per il bilancio consolidato, di applicarli anche al bilancio d'esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei principi contabili internazionali, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravii amministrativi;

**9.46.** Governo.

ART. 12.

*All'emendamento 12.35 Governo, lettera f-bis), sostituire le parole: a distanza, anche*

*transfrontaliera, con le seguenti: a distanza transfrontaliera*

**0.12.35.1.** Centemero, Bagnai, Cavandoli.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

f-bis) prevedere, con finalità di contrasto al mercato illecito e di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato per:

1) i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina di cui all'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

2) i prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo di cui all'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

**12.35.** Governo.